FONDAZIONE PAPABOYS ONLUS

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l' associazione denominata "Fondazione Papaboys" ONLUS, con sede legale in Via San Tommaso D'Aquino n°5 int 4 bis – 00136 Roma.
La sede legale può essere collocata ovunque, sul territorio nazionale, mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Su deliberazioni dell'Assemblea dei Soci possono essere costitute sedi succursali in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE N. 90
REPERTORIO N. 41

Art. 2 - Statuto e regolamento

L' associazione "Fondazione Papaboys" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell' ordinamento giuridico.
Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all' organizzazione ed all' attività dell' ente.

Art. 3 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell' Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 4 - Oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità e solidarietà sociale nel campo dell'informazione e della sensibilizzazione religiosa, sociale, del volontariato, nel mondo giovanile. Rientra nella disciplina del Decreto Legislativo n.460/1997.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad loro strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse. Iscrivendosi, il socio assume le finalità dell'associazione e accetta di rispettarne lo Statuto.
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 – Scopi dell'associazione

Gli scopi dell'associazione sono:
a) Informazione e sensibilizzazione degli eventi e manifestazioni di stampo religioso, sociale, del volontariato, missionario.
b) Coinvolgimento del mondo giovanile, della pastorale giovanile, delle Parrocchie, delle Diocesi, alle tematiche nei settori religioso, sociale, culturale, della solidarietà e del volontariato.
c) Organizzazione Convegni, mostre, dibattiti, e quant'altro utile alla diffusione e divulgazione dell'attività dell'Associazione Papaboys.
Tali obbiettivi si raggiungono anche con la scelta da parte dei Soci di prestare la propria opera a titolo gratuito.
Per raggiungere questi fini, l'Associazione può avvalersi delle prestazioni retribuite svolte anche dai soci o da terzi.

Art. 6 – Modalità per il raggiungimento degli scopi

Le decisioni relative agli strumenti con cui si realizzano gli scopi del precedente articolo, vengono realizzante mediante:
- mezzi di comunicazione, on line e off-line;
- organizzazione eventi, manifestazioni e quant'altro utile per la diffusione e sensibilizzazione dei problemi e delle tematiche religiose, sociali, culturali, del volontariato, della solidarietà al mondo giovanile;

Le iniziative dovranno mirare a promuovere la sensibilizzazione e il coin-

volgimento dei giovani alle tematiche sopraccitate.

Titolo II - Aderenti

Art. 7 - Ammissione

I soci si dividono in fondatori, ordinari e Sostenitori. I Soci Fondatori sono coloro che firmano l'atto costitutivo.

Sono aderenti dell' associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell' organizzazione e si impegnano per realizzarle. I soci partecipano all'attività e alla gestione associativa per l'attuazione degli scopi sociali, nei modi e nelle forme concordate.

L' ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli enti pubblici e privati sono equiparati allo status di Sostenitore.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio è intrasmissibile.

L'Assemblea ammette la presenza di osservatori senza diritto di voto.

Art. 8 - Diritti

Gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell' associazione e di approvare, annualmente, il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l' attività prestata per l' associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 9 - Doveri

Gli aderenti devono svolgere l' attività in favore dell' associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all' esterno dell' associazione deve essere improntato all' assoluta correttezza e buona fede.

Art. 10 – Esclusione e perdita dello Status di socio

L' aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall' associazione con deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall' aderente all' atto dell' iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

La perdita dello status di socio avviene per decisione adeguatamente motivata dell'Assemblea su richiesta di espulsione presentata dal Consiglio Direttivo per atti contrari ai fini dell'Associazione. Contro tale deliberazione, gli interessati possono ricorrere al giudice ordinario.

Lo status di socio decade per dimissioni o per il mancato pagamento della quota associativa.

Una volta divenuta definitiva l'esclusione del socio, per salvaguardare la propria immagine ed il proprio operato, l'Associazione si riserva di comuni-

care la decisione con qualunque mezzo ed a chiunque ritenga necessario.
Il Socio che non versa la quota annuale decade, perdendo così ogni diritto. Il reintegro automatico avviene solo dopo il pagamento delle quote non versate, compresi gli arretrati.
E' facoltà del Socio recedere dall'Associazione; è obbligo del recedente comunicare tale decisione al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno un mese.

Art. 11 – Soci Sostenitori

Sono Sostenitori le persone fisiche , le associazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati che, pur non partecipando alla gestione associativa, contribuiscono alla realizzazione delle finalità indicate negli scopi sociali.
I Sostenitori hanno l'obbligo di versare almeno la quota di solidarietà determinata annualmente dall'assemblea dei Soci.
Essi hanno diritto di partecipare alle assemblee, con diritto di parola ma non di voto.
I diritti del Sostenitore sono i seguenti: di essere convocato per le assemblee, di essere informato su corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa.
Le persone che, in qualità di rappresentanti di associazioni, enti e organismi pubblici e privati iscritti come Sostenitori, intendono partecipare alle assemblee, devono essere fornite di consona presentazione.
Ferma restando la diversità dei rispettivi status ruolo e funzione, la procedura di accoglimento dei sostenitori e degli osservatori è quella prevista all'articolo 7 del presente Statuto per l'ammissione dei nuovi soci. Analogamente, la perdita dello status di sostenitore e di osservatore avviene per i motivi e con la procedura previsti all'articolo 8 del presente Statuto per l'esclusione e decadenza dei soci.

Titolo III - Organi dell'Associazione

Art. 12 - Indicazione

Sono organi dell' associazione:
1) l' assemblea degli aderenti alla Associazione;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente del consiglio direttivo;
4) il collegio dei revisori dei conti.
L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

Art. 13 - Composizione dell' assemblea

L' assemblea è composta da tutti gli aderenti all' associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tanto i soci che i Sostenitori. L' assemblea è presieduta dal presidente dell' associazione.

Art. 14 - Convocazione

L' assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
Il presidente convoca l' assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza assoluta degli aderenti o almeno tre consiglieri oppure dal Collegio dei revisori dei conti con avviso scritto, contenente l' ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell' associazione almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell' assemblea.

L' assemblea deve essere convocata almeno una volta all' anno per l' approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
L' assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell' associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
L'assemblea può essere convocata in via straordinaria: a) per decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno 1/10 dei soci.
L'assemblea straordinaria può deliberare su: a) scioglimento dell'associazione; b) proposte di modifica dello statuto.
Nel caso che le assemblee vengano richieste dai Soci, il Consiglio Direttivo è tenuto soltanto ad appurare la congruenza della richiesta rispetto alle disposizioni statutarie ed a convocare le assemblee.
Sono ammessi all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria o straordinaria: 1) argomenti approvati dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta; 2) argomenti proposti a maggioranza dai soci; 3) argomenti approvati dai presenti in assemblea, anche su proposta dei singoli partecipanti; 4) argomenti proposti dai richiedenti l'assemblea.

Art. 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in seduta ordinaria è legalmente valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e di almeno 1/5 dei soci in seconda convocazione.
L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci in prima convocazione e di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione.
Per entrambe le assemblee non sono ammessi voti per delega, salvo casi straordinari approvati dal Consiglio Direttivo.
Sono ammissibili interventi precostituiti da parte dei soci e dei Sostenitori non presenti solo se la loro assenza è validamente giustificata.
L'assenza è giustificata per i seguenti motivi: a) malattia; b) concomitanza con impegni aventi per oggetto la vita indipendente.
E' compito del Consiglio Direttivo confermare la validità delle giustificazioni. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Le delibere delle assemblee devono essere verbalizzate a cura del Segretario eletto nell'assemblea. I verbali devono essere firmati dal Segretario e dal Presidente dell'assemblea.
Nei casi di dimissioni, la prima assemblea successiva provvederà a eleggere i componenti sostitutivi in Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Verbalizzazione

Le deliberazione assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell' assemblea e sottoscritto dal presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 17 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 soci eletti a maggioranza assoluta dalla assemblea; la durata della carica è di 2 anni.
E' ammissibile la rieleggibilità immediata per una sola volta. Quest'ultimo limite non vale nelle elezioni precedute da una deliberazione presa a maggioranza assoluta dall'assemblea a favore della rieleggibilità immediata.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni sono

valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 18 - Funzioni

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell' associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall' assemblea.

Svolge i seguenti compiti:

- attuare le direttive assegnatele dall'assemblea;
- deliberare spese ordinarie per il normale funzionamento dell'associazione;
- organizzare servizi di consulenza e corsi di formazione nonché predisporre la diffusione di testi utili per il raggiungimento degli scopi statutari, ricorrendo a prestazioni volontarie e retribuite da parte sia di soci che di altre persone;
- proporre emendamenti ai progetti di attività elaborati dai gruppi di lavoro;
- porre il veto, revocabile dall'assemblea ordinaria, su eventuali iniziative contrastanti coi principi e la pratica della vita indipendente proposte dai medesimi gruppi di lavoro;
- organizzare le assemblee ordinarie e straordinarie, secondo le modalità previste dallo Statuto;
- proporre all'assemblea nominativi per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo, senza che ciò sia in alcun modo vincolante;
- preparare per l'assemblea delle note di presentazione di nuovi soci e di espulsione di soci per atti contrari ai fini dell'associazione stessa;
- eleggere, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, con i soli poteri di firma e di rappresentanza legale in ogni sede, anche giudiziale;
- eleggere, tra i suoi membri, il tesoriere che provvede ai pagamenti, alla tenuta delle scritture contabili, alla presentazione dei bilanci;
- eleggere, tra i suoi membri, il Segretario che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare le assemblee su richiesta dei Soci verificandone le motivazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può consegnare copia dell'elenco dei Soci e dei sostenitori ad un Socio che ne faccia motivata richiesta scritta. Non verranno comunque consegnati quelli dei soci che in data precedente alla richiesta di tali indirizzi abbiano espresso il desiderio della riservatezza.

Art. 19 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il presidente dura in carica tre anni.

L' assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il presidente.

Art.20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra non soci dall'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente del collegio dei revisori dei conti.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i revisori dei conti ed il Presidente del collegio determina il compenso loro spettante.

Titolo IV - Risorse economiche

Art. 21 - I beni

I beni dell' associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall' associazione e sono da essa intestati. Tutti i beni appartenenti all' associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell' associa-

zione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 22 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dall' assemblea.

Art. 23 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell' ente.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d' inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell' ente.

Il presente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 24 - Entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della costituzione dell'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria;

c) da eventuali contributi straordinari dei soci, deliberati dall'assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari;

e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

f) da sovvenzioni, erogazioni liberali, donazioni e lasciti di terzi o di associati;

g) da rimborsi di convenzioni;

h) da proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea dei Soci, in convocazione straordinaria, può deliberare lo scioglimento della Fondazione Onlus Papaboys e nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti a fini di pubblica utilità conformi allo spirito ed agli scopi dell'associazione, sentito l'organo di controllo, previsto dalla legge, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo V - Il bilancio

Art. 26 - Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo. Tali bilanci sono elaborati dal Consiglio Direttivo e depositati presso le sedi dell' associazione almeno trenta giorni prima dell' assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall' assemblea con la maggioranza del cinquanta più uno dei presenti entro il 31 novembre.

Art. 27 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI - Dipendenti e collaboratori

Art. 28 – Dipendenti

L' associazione può assumere dipendenti nei limiti del rispetto dell'attività e degli scopi dell'Associazione.
L' assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.
I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 29 – Collaboratori

L' associazione può avvalersi dell' opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti del rispetto dell'attività e degli scopi dell'Associazione.
Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a firmarlo.

Titolo VII - Responsabilità

Art. 30 - Responsabilità di assicurazione

Gli aderenti all' associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
L' associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L' associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' organizzazione stessa.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 31 – Norme finali e generali

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio andrà dalla data di costituzione al trentuno dicembre dello stesso anno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno elaborato dalla segreteria operativa e approvato dall'assemblea ordinaria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento

alle norme dettate in materia dal codice civile e dalle leggi speciali.